

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO



**REGOLAMENTO PER LA COPERTURA DEGLI  
INSEGNAMENTI PRESSO LA SCUOLA  
INTERUNIVERSITARIA CAMPANA DI  
SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO  
(SEZIONE DI BENEVENTO)**

( EMANATO CON D.R. N. 216 DEL 28.02.2006)



## INDICE

<i>Articolo 1 - Finalità e definizioni .....</i>	3
<i>Articolo 2 - Programmazione annuale delle attività didattiche .....</i>	3
<i>Articolo 3 - Modalità di copertura degli insegnamenti .....</i>	4
<i>Articolo 4 – Rendicontazione annuale delle attività didattiche per la liquidazione dei compensi.....</i>	5
TITOLO I .....	7
PERSONALE DOCENTE DELLE UNIVERSITA' CONVENZIONATE.....	7
<i>Articolo 5 – Conferimento degli incarichi di insegnamento a personale docente delle Università convenzionate .....</i>	7
TITOLO II.....	8
PERSONALE DOCENTE DI ALTRE UNIVERSITA' .....	8
<i>Articolo 6 – Conferimento degli incarichi di insegnamento a personale docente di altre Università .....</i>	8
TITOLO III.....	9
CONTRATTI DI DOCENZA .....	9
<i>Articolo 7 – Oggetto e requisiti .....</i>	9
<i>Articolo 8 - Procedure selettive.....</i>	9
<i>Articolo 9 - Selezione.....</i>	9
<i>Articolo 10 – Conferimento e svolgimento degli incarichi.....</i>	9
<i>Articolo 11 - Durata e rinnovo .....</i>	10
TITOLO IV .....	11
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI .....	11
<i>Articolo 12 - Regime di incompatibilità .....</i>	11
<i>Articolo 13 - Decadenza e risoluzione del rapporto .....</i>	11
<i>Articolo 14 – Pubblicazione ed entrata in vigore.....</i>	11

### *Articolo 1 - Finalità e definizioni*

1. Il presente *Regolamento per la copertura degli insegnamenti presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento (Sezione di Benevento)* disciplina, per l'Università degli Studi del Sannio, la quale è Sezione della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento (S.I.C.S.I.), a seguito di apposite convenzioni stipulate in data 14 maggio 2000 e 17 febbraio 2002, in applicazione della normativa vigente e del Regolamento Didattico della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, le procedure finalizzate al conferimento degli incarichi di insegnamento presso la stessa Scuola.
2. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
  - a) per Università, l'Università degli Studi del Sannio;
  - b) per S.S.D., Settore Scientifico-Disciplinare;
  - c) per S.I.C.S.I. di Benevento, la Sezione della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento attivata presso l'Università degli Studi del Sannio;
  - d) per Indirizzi, gli Indirizzi attivati presso la S.I.C.S.I. di Benevento;
  - e) per Classi, le Classi di abilitazione relative agli Indirizzi attivati presso la S.I.C.S.I. di Benevento;
  - f) per Facoltà, le Facoltà di riferimento degli Indirizzi attivati presso la S.I.C.S.I. di Benevento;
  - g) per D.P.R. 382/80, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - h) per D.M. 242/98, il Decreto Ministeriale 21 maggio 1998, n. 242;
  - i) per L. 341/90, la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
  - j) per D.Lgs. 165/2001, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
  - k) per D.P.R. 445/2000, il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - l) per RDA, Regolamento Didattico di Ateneo;
  - m) per RDSICSI, Regolamento Didattico della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, che si allega al presente Regolamento e del quale fa parte integrante;
  - n) per RGU, Regolamento generale universitario, approvato con Regio Decreto del 6 aprile 1924, n. 674;
  - o) per CFU, credito formativo universitario;
  - p) per Riepilogo, il prospetto riepilogativo finale, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle attività didattiche svolte presso ciascuna Facoltà;
  - q) per Ciclo, la durata biennale dei Corsi S.I.C.S.I..

### *Articolo 2 - Programmazione annuale delle attività didattiche*

1. **Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno**, il Comitato di Ateneo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal RDSICSI, tenuto conto che l'attività didattica annuale della S.I.C.S.I. si svolge, di norma, fra il 1° settembre ed il 31 luglio dell'anno successivo e che la stessa è suddivisa in due semestri, individua le esigenze connesse all'offerta formativa e didattica ed approva la programmazione didattica per l'anno accademico successivo, ossia il Manifesto degli Studi.
2. Il Manifesto degli Studi, per l'anno successivo, deve **obbligatoriamente** riportare :

**Regolamento per la copertura degli insegnamenti presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento (Sezione di Benevento)**

- **una tabella con tutti gli insegnamenti attivati** per l'anno accademico successivo, con l'indicazione per ciascun insegnamento dell'Indirizzo, della Classe, dell'anno (I o II) di ciascun Ciclo e del semestre di svolgimento;
  - **il S.S.D. di afferenza** di ciascun insegnamento attivato;
  - **l'indicazione precisa ed univoca** della modalità di copertura di ciascun insegnamento attivato, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 3;
  - **il carico didattico** assegnato a ciascun insegnamento;
  - **il compenso orario**, omnicomprensivo, secondo quanto stabilito dal Comitato di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente;
  - **la motivazione** dell'eventuale necessità di ricorrere all'ausilio di figure professionali esterne alle Università convenzionate;
  - **il Responsabile del procedimento** nominato presso la Segreteria didattica S.I.C.S.I. di Benevento;
  - **il riepilogo dettagliato della spesa necessaria alla copertura finanziaria degli incarichi di insegnamento.**
3. Il Manifesto degli Studi, per l'anno successivo, redatto secondo le indicazioni sopra riportate, **deve essere trasmesso all'Amministrazione Centrale entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno**, affinché possa avviarsi la procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

***Articolo 3 - Modalità di copertura degli insegnamenti***

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico Indirizzo, attivati dal Comitato di Ateneo entro il 30 giugno di ciascun anno e riportati nel Manifesto degli Studi, possono essere coperti, ai sensi dell'articolo 1.6, commi 1 e 2, del RDSICSI, da:
  - a) professori di ruolo e ricercatori<sup>1</sup> delle Università convenzionate;
  - b) professori di ruolo e ricercatori<sup>2</sup> delle Università non convenzionate;
  - c) studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, mediante stipula di contratto di diritto privato.
2. Completata la fase dell'attivazione degli insegnamenti, il Comitato di Ateneo procede, preliminarmente e prioritariamente, al conferimento degli incarichi di insegnamento, con il loro consenso, a professori di ruolo e a ricercatori, del medesimo S.S.D. o di S.S.D. affine, appartenenti alle Università convenzionate.
3. Completata la procedura di conferimento degli incarichi di insegnamento ai docenti delle Università convenzionate, il Comitato di Ateneo delibera circa l'emanazione dell'avviso di selezione pubblica per il conferimento degli insegnamenti rimasti ancora vacanti. Alla predetta selezione partecipano esclusivamente i professori di ruolo ed i ricercatori, del medesimo S.S.D. o di S.S.D. affine, appartenenti ad altre Università, ovvero studiosi od esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica.
4. Il ricorso ai docenti a contratto è possibile solamente allorquando:

<sup>1</sup> Senza alcuna priorità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 114 del D.P.R. 382, così come modificato dall'articolo 12, comma 5, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e dall'articolo 1, comma 11, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4.

<sup>2</sup> Idem.

**Regolamento per la copertura degli insegnamenti presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento (Sezione di Benevento)**

- a) sia stata verificata la piena utilizzazione, ovvero l'indisponibilità dei docenti universitari di ruolo nelle strutture didattiche delle Università convenzionate;
  - b) non siano pervenute domande di partecipazione alla selezione pubblica da parte di professori di ruolo e a ricercatori, del medesimo S.S.D. o di S.S.D. affine, appartenenti alle Università non convenzionate;
  - c) per la particolarità dell'insegnamento, non esistano tra i docenti, di cui ai punti a) e b), le competenze ritenute necessarie.
5. L'avviso di selezione pubblica è redatto esclusivamente secondo lo schema allegato (*allegato n. 1*) al presente Regolamento.
6. Il Comitato di Ateneo, nel valutare comparativamente le istanze pervenute a seguito dell'avviso di selezione pubblica, conferisce gli incarichi di insegnamento tenendo conto delle seguenti priorità:
- a) a professori di ruolo e a ricercatori, del medesimo S.S.D. o di S.S.D. affine, appartenenti alle Università non convenzionate;
  - b) a studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, mediante stipula di contratti di diritto privato.

**Articolo 4 – Rendicontazione annuale delle attività didattiche per la liquidazione dei compensi**

1. **Entro e non oltre il 31 agosto** di ciascun anno, al fine di consentire all'Amministrazione Centrale il perfezionamento delle procedure amministrativo-contabili preordinate al conferimento degli incarichi di docenza e alla relativa liquidazione dei compensi, il Coordinatore di Sede della S.I.C.S.I. trasmette il Riepilogo delle attività didattiche svolte, con annotazione delle relative modalità di copertura.
2. Il predetto Riepilogo, firmato dal Coordinatore di Sede, dai Responsabili di ciascun Indirizzo attivato e dal Responsabile di Area Comune, e perfettamente corrispondente al Manifesto degli Studi, è redatto **esclusivamente** secondo lo schema allegato (*allegato n. 2*) al presente Regolamento, del quale fa parte integrante.
3. Esso, inoltre, è sottoposto, per l'approvazione, all'esame del Comitato di Ateneo.
4. Il Riepilogo è trasmesso all'Amministrazione Centrale sia in formato cartaceo, sia su supporto informatico, cioè tramite floppy disk<sup>3</sup>.
5. **La procedura di conferimento degli incarichi di insegnamento e di liquidazione dei relativi compensi non verrà avviata se il Riepilogo informatico non conterrà tutte le informazioni necessarie e, pertanto, eventuali ritardi, disfunzioni ed inefficienze, soprattutto con riferimento al pagamento dei compensi, saranno imputabili esclusivamente ai Responsabili delle Strutture didattiche.**
6. Unitamente e contestualmente al Riepilogo, il Coordinatore di Sede trasmetterà, altresì, all'Amministrazione Centrale la seguente documentazione:
  - copia delle domande di partecipazione al bando di selezione pubblica presentate dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti alle Università non convenzionate e dai contrattisti;

<sup>3</sup> L'UPDR fornisce, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, il file-prototipo che la Segreteria del Coordinatore di Sede S.I.C.S.I. utilizzerà per tutti gli anni accademici a venire.



**Regolamento per la copertura degli insegnamenti presso la Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento (Sezione di Benevento)**

- copia delle richieste di nulla osta presentate, dai professori di ruolo e dai ricercatori, esclusi quelli appartenenti all'Università degli Studi del Sannio, e dai contrattisti, alle Amministrazioni di appartenenza contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione pubblica;
  - modulo, debitamente compilato e firmato da ciascun professore di ruolo o ricercatore appartenente alle Università non convenzionate, allegato (*allegato n. 3*) al presente Regolamento;
  - attestazione di regolare svolgimento degli incarichi di docenza;
  - Registri delle lezioni di ciascun docente.
7. L'Amministrazione Centrale si riserva di effettuare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità di quanto riportato, a titolo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nel Riepilogo.
8. Per ciascun anno accademico, il Coordinatore di Sede, infine, redige apposita tabella riepilogativa di tutti gli incarichi di docenza conferiti, e la invia all'Ufficio C.A.E.D.A per gli adempimenti connessi alle rilevazioni statistiche M.I.U.R., e all'Ufficio Affari Generali, Atti normativi, Convenzioni e Consorzi per gli adempimenti connessi all'Anagrafe delle Prestazioni, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni.



## **TITOLO I**

### **PERSONALE DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ CONVENZIONATE**

#### ***Articolo 5 – Conferimento degli incarichi di insegnamento a personale docente delle Università convenzionate***

1. Il conferimento di incarichi di insegnamento a professori di ruolo e ricercatori delle Università convenzionate avviene secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
2. Su proposta del Comitato di Ateneo, al conferimento dell'incarico di supplenza si procede con Decreto Rettorale.
3. L'attività di insegnamento nella S.I.C.S.I. costituisce, per i professori di ruolo e ricercatori delle Università convenzionate, adempimento dei doveri accademici, ai sensi della normativa vigente.
4. Qualora i professori e ricercatori non appartengano all'Università degli Studi del Sannio devono acquisire l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico dall'Università di appartenenza.
5. Il docente deve regolarmente compilare il Registro didattico ufficiale in cui sono indicati data, ore e programma di ogni lezione, nonché tutte le attività connesse all'incarico di docenza.
6. Al termine di tutte le attività previste dall'incarico di supplenza, e comunque entro e non oltre i quindici giorni successivi, il docente consegna il Registro didattico ufficiale al Coordinatore di Sede.
7. Il Coordinatore di Sede, esaminato il Registro didattico ufficiale, certifica la regolarità dell'esecuzione della prestazione.

## **TITOLO II**

### **PERSONALE DOCENTE DI ALTRE UNIVERSITÀ**

#### *Articolo 6 – Conferimento degli incarichi di insegnamento a personale docente di altre Università*

1. Il conferimento di incarichi di insegnamento a professori di ruolo e ricercatori di altre Università avviene secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento, quindi mediante procedura di valutazione comparativa a seguito di avviso di selezione pubblica, di cui ai successivi articoli 8 e 9.
2. Su proposta del Comitato di Ateneo, al conferimento dell'incarico di supplenza si procede con Decreto Rettorale.
3. I professori e ricercatori devono acquisire l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico dall'Università di appartenenza.
4. Il docente deve regolarmente compilare il Registro didattico ufficiale in cui sono indicati data, ore e programma di ogni lezione, nonché tutte le attività connesse all'incarico di docenza.
5. Al termine di tutte le attività previste dall'incarico di supplenza, e comunque entro e non oltre i quindici giorni successivi, il docente consegna il Registro didattico ufficiale al Coordinatore di Sede.
6. Il Coordinatore di Sede, esaminato il Registro didattico ufficiale, certifica la regolarità dell'esecuzione della prestazione.



### TITOLO III

#### CONTRATTI DI DOCENZA

##### *Articolo 7 – Oggetto e requisiti*

1. I contratti di docenza sono stipulati esclusivamente qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 4, del presente Regolamento, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

##### *Articolo 8 - Procedure selettive*

1. La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di insegnamento ufficiale avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Sulla base della programmazione didattica annuale, il Comitato di Ateneo, nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, indice, mediante apposito bando, redatto **esclusivamente** secondo lo schema allegato, emanato dal Coordinatore di Sede e previa deliberazione del Comitato stesso, selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di insegnamento. Secondo le indicazioni fornite dalle predette deliberazioni, il bando deve indicare i requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa, con specifico riferimento ai requisiti scientifici e professionali ritenuti necessari per un adeguato svolgimento dell'incarico, nel perseguimento delle finalità istituzionali della S.I.C.S.I..
3. Il bando, in ogni caso, deve prevedere per ciascun insegnamento:
  - a) l'Indirizzo-Area Comune presso il quale è stato attivato l'insegnamento;
  - b) il S.S.D. di afferenza di ciascun insegnamento;
  - c) l'impegno didattico frontale richiesto;
  - d) l'attività formativa;
  - e) le modalità di svolgimento;
  - f) l'impegno orario complessivo;
  - g) l'ammontare del compenso;
  - h) il termine e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
  - i) il Responsabile del procedimento.

##### *Articolo 9 - Selezione*

1. Il bando è reso pubblico mediante affissione all'Albo di Ateneo proponente nonché sul sito web di Ateneo.
2. Decorso il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione<sup>4</sup>, il Comitato di Ateneo, previa valutazione comparativa, delibera in merito al conferimento dell'incarico.

##### *Articolo 10 – Conferimento e svolgimento degli incarichi*

1. Su proposta del Comitato di Ateneo, i contratti sono stipulati dal Rettore.

<sup>4</sup> Redatte esclusivamente secondo il modulo allegato al bando.



2. Il professore a contratto deve regolarmente compilare il Registro didattico ufficiale in cui sono indicati data, ore e programma di ogni lezione, nonché tutte le attività connesse all'incarico di docenza.
3. Al termine di tutte le attività previste dal contratto, e comunque entro e non oltre i quindici giorni successivi, il docente consegna il Registro didattico ufficiale al Coordinatore di Sede.
4. Il Coordinatore di Sede, esaminato il Registro didattico ufficiale, certifica la regolarità dell'esecuzione della prestazione.

***Articolo 11 - Durata e rinnovo***

1. I contratti stipulati ai sensi del presente Titolo hanno la durata massima di un anno accademico.
2. I contratti possono essere rinnovati, per non più di sei anni accademici successivi al primo, ed eccezionalmente in deroga alla procedura di selezione pubblica di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, esclusivamente su proposta del Comitato di Ateneo che, tenuto conto delle capacità dimostrate dal docente, motiva adeguatamente la persistenza delle particolari esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso ad infungibili risorse professionali esterne.
3. Ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto, l'attività didattica del docente, è sottoposta a valutazione da parte del Comitato di Ateneo, il quale accerta anche la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al rinnovo.
4. Anche per il rinnovo si procede alla stipula di contratto di diritto privato.
5. Con lo stesso soggetto possono essere stipulati annualmente uno o più contratti.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

#### *Articolo 12 - Regime di incompatibilità*

1. I contratti di cui al titolo III del presente Regolamento **non possono essere stipulati con dipendenti di università e istituti universitari italiani, sia che appartengano al ruolo docente sia al ruolo dei ricercatori che a quello tecnico-amministrativo**, nonché con soggetti che siano contemporaneamente titolari di borse di studio universitarie ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, della Legge 30 novembre 1989, n. 398.
2. Qualora lo studioso od esperto sia dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni il contratto può essere stipulato solo previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del predetto D. Lgs., e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altri incarichi purché gli stessi non comportino un conflitto di interessi con l'attività didattica svolta e non rechino, comunque, pregiudizio alcuno all'Università.
4. Compatibilmente con le attività di docenza svolte, i professori a contratto possono svolgere consulenze e attività di ricerca commissionate in conto terzi.

#### *Articolo 13 - Decadenza e risoluzione del rapporto*

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'interessato, senza giustificato motivo, non inizia le attività nel termine stabilito.
2. E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute inadempienze, tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.
3. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto con provvedimento del Rettore, a seguito di motivata deliberazione del Senato Accademico, su richiesta del Comitato di Ateneo.
4. Il docente che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione alla Facoltà di riferimento e, per conoscenza, al Rettore con almeno 30 giorni di preavviso.

#### *Articolo 14 - Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento è reso pubblico entro quindici giorni dalla sua emanazione, con modalità accessibili a tutti gli utenti, utilizzando anche il sito internet dell'Ateneo.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano, a regime, a decorrere dall'anno accademico 2005/2006.